

Il Made in Italy e l'Apprendista Stregone

La l. 8 aprile 2010 n. 55¹, oggetto di questo studio è (per il momento), nella materia del *Made in Italy*, l'ultimo di ripetuti (e per lo più non felici) interventi. Il maggior numero di essi si è concentrato nell'arco di meno di dodici mesi, a cavallo tra il 2009 ed il 2010.

Per quanto interessa al tema oggetto di indagine, è possibile limitarsi ad alcuni cenni introduttivi generali. Già la l. 24 dicembre 2003 n. 350² disponeva all'art. 4.49 che «costituisce falsa indicazione la stampigliatura "*Made in Italy*" su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine». Con ciò, la norma rinviava, per l'individuazione di quanto può fregiarsi del *made in Italy*, al Regolamento CEE 12 ottobre 1992 n. 2913/92, poi parzialmente abrogato e sostituito dal Regolamento CE 23 aprile 2008 n. 450/98, che istituisce il Codice doganale comunitario.

Il Codice doganale comunitario si preoccupa, tra le altre cose, di definire la "origine delle merci". Tale definizione avviene, com'è ovvio, non già allo scopo di attribuire loro una "denominazione di vendita", bensì al fine di determinare, in relazione alle merci importate in ambito comunitario, la tariffa doganale applicabile, l'applicazione di misure diverse da quelle tariffarie, la compilazione ed il rilascio dei certificati d'origine.

Nel Regolamento CEE n. 2913/92 l'"origine non preferenziale delle merci" è regolata negli artt. 23 e 24.

L'art. 23.1 dispone che «sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese»; e nell'art. 23.2 stabilisce che «per merci interamente ottenute in un paese s'intendono»³ una serie di prodotti che appartengono alle attività di impresa c.d. di industria

¹ Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, meglio nota come legge Reguzzoni, dal cognome del primo firmatario.

² Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; è la c.d. legge finanziaria 2004.

³ Il testo dell'art. 23.2 è il seguente:

«2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
- g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

(anche agricola) primaria, non riconducibili a quelli della industria manifatturiera, o che, pur essendo il risultato di attività manifatturiere, siano connotati dalle peculiari modalità della loro produzione.

L'art. 23 Codice doganale comunitario pone un quesito interpretativo, attinente alla relazione sussistente tra i due paragrafi di cui è composto; in particolare, ci si può domandare se l'elenco di "merci" recato dal paragrafo 2 esemplifichi casi di merci che «s'intendono» ottenute interamente in un paese, ovvero se le «merci interamente ottenute in tale paese» di cui al paragrafo 1 siano soltanto quelle elencate nel paragrafo 2.

L'adozione di questa seconda interpretazione porterebbe la conseguenza che per la maggior parte dei prodotti fabbricati interamente in un paese extracomunitario non sarebbe individuabile l'origine doganale perchè non sarebbero riconoscibili nell'elenco del paragrafo 2. L'assurdità della conseguenza conduce ad escludere che questa sia l'interpretazione corretta della norma.

L'art. 24, poi, si occupa della merce che non è stata interamente ottenuta in un paese, stabilendo che «una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

Il successivo Codice doganale comunitario, di cui al Regolamento CE n. 450/08, disciplina l'«acquisizione dell'origine» della merce in un unico articolo, l'art. 36. Esso stabilisce due principi:

(a) che le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio (art. 36.1)

i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, semprechè siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino 3.

(b) che le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale (art. 36.2).

Sparisce, dal testo della nuova norma, il dettato del precedente art. 23.2, eliminando così ogni dubbio circa la identificazione dell'origine dei prodotti e merci manifatturieri interamente ottenuti in un paese.

Il Regolamento CE n. 450/08, all'art. 186 dichiara abrogato il Regolamento CEE n. 2913/92 e stabilisce la propria entrata in vigore (art. 187) il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea⁴. Senonchè il successivo art. 188 "*Applicazione*", al paragrafo 1 reca un elenco di disposizioni che «si applicano a decorrere dal 24 giugno 2008»; e, tra quelle elencate, non c'è l'art. 36. L'art. 36, dunque, rientra fra «le altre disposizioni» che ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 188 «sono applicabili al momento dell'adozione delle disposizioni di applicazione sulla base degli articoli di cui al paragrafo 1», «disposizioni di applicazione [che] entrano in vigore non prima del 24 giugno 2009». L'ultima parte del paragrafo 2 stabilisce che «nonostante l'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione, le disposizioni del... regolamento, di cui al presente paragrafo si applicano al più tardi il 24 giugno 2013».

Al momento attuale le disposizioni di applicazione relative all'art. 36 non sono state adottate, sicchè, ai fini dell'esame che andiamo a condurre, occorre riferirsi agli art. 23 e 24 del Regolamento CEE n. 2913/92 in quanto tuttora applicabili.

Tuttavia, una volta neutralizzato il problema interpretativo attinente all'art. 23.2 del Regolamento CEE n. 2913/92, non pare che il diverso dettato letterale dell'art. 24, rispetto a quello dell'art. 36 (nuovo e futuro testo), del Codice doganale comunitario, sia suscettibile di influenzare e diversamente indirizzare le osservazioni che vengono suggerite dalla lettura della l. n. 55/2010.

⁴ Pubblicazione avvenuta il 4 giugno 2008, sicchè il ventesimo giorno successivo è il 24 giugno 2008.

Infatti, non sembra agevole e neanche verosimile immaginare che quella trasformazione o lavorazione sostanziale che vengono evocate dall'art. 24 possano essere compiute in una impresa non «attrezzata a tale scopo». D'altro canto, pare altresì difficile immaginare che un imprenditore sottoponga i propri prodotti a lavorazioni economicamente non «giustificate», al mero scopo di ottenere per esse una origine non preferenziale. Infine, poichè la norma riguarda tanto il «prodotto nuovo» che il prodotto intermedio ed accomuna l'uno e l'altro nella omnicomprensiva locuzione «merce», la distinzione appare senza rilievo (il prodotto è una merce); così come privo di rilievo, è che la lavorazione abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione, una volta che si richieda l'attuazione di una trasformazione sostanziale.

In altre parole, quei riferimenti che all'essere l'impresa attrezzata per lavorazione sostanziale, all'essere questa economicamente giustificata, all'essere il prodotto nuovo, all'esservi una fase importante del processo di fabbricazione, che connotano l'art. 24 e lo rendono (inutilmente) complicato ed enfatico, potrebbero essere perfettamente trascurati e la norma «funzionerebbe» lo stesso, salvo il verificarsi di casi scolastici di imprenditori che operano senza idonea attrezzatura, compiendo operazioni economicamente ingiustificate, ottenendo prodotti insuscettibili di essere considerati «merci», e attuando trasformazioni sostanziali che però non costituiscono una fase importante del processo di fabbricazione.

Tolto dalla norma l'inutile, che per comodità di lettura è stato evidenziato in corsivo, ecco quale è il testo della disposizione: «una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, *economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione*»; laddove l'art. 36.2 dispone che «le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale».

Resta, tra i due dettati, una differenza, perchè l'art. 24 avrebbe quali referenti alternativi la trasformazione sostanziale e la lavorazione sostanziale, laddove l'art. 36 si à ancora solo alla prima delle due. Tuttavia, non pare che il diverso dettato conduca a conseguenze di

rilevante momento. Infatti, si può supporre che se vi è stata una trasformazione sostanziale questa abbia implicato una lavorazione sostanziale. Si potrebbe tuttavia opporre che non ogni lavorazione sostanziale conduce necessariamente ad una trasformazione sostanziale; senonchè la possibile discrasia è teorica, perchè la sua attualizzazione dipende unicamente dal significato che si attribuisce a “trasformazione sostanziale” della merce⁵.

Ma, dal Codice doganale comunitario, ritorniamo, adesso, alla normativa domestica, là dove l'abbiamo lasciata: all'art. 4.49 della l. n. 350/2003, che ha costituito il punto di partenza del nostro discorso.

L'art. 4.49 l. n. 350/2003 ha poi subito un innesto ad opera dell'art. 17 n. 4 della l. 23 luglio 2009 n. 99⁶ la cui accoglienza da parte degli utenti della norma è stata così “entusiastica”, da costringere il Legislatore ad eliminarla (dopo la pausa delle vacanze estive) in tutta fretta, con il successivo d. l. 25 settembre 2009 n. 135⁷ che all'art. 16.8 ha disposto «l'art. 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato».

L'art. 16 di tale d.l., è intitolato “*Made in Italy e prodotti interamente italiani*” ed al comma 1 stabilisce che «si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come “Made in Italy”, ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano». Lo stesso art. 16 al comma 4 illustra esemplificativamente le tipologie di “indicazione di vendita” associabili al prodotto o merce di cui al comma 1, evocando la denominazione di vendita «“100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano”, in qualunque lingua espressa o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto»⁸.

⁵ Ad esempio: l'operazione di tintura di un tessuto è una lavorazione sostanziale; ma il tessuto ha subito o non ha subito una trasformazione sostanziale secondo il significato che attribuiamo a questo secondo parametro: la trasformazione è sostanziale se attribuiamo un tal valore al passaggio da un tessuto di color grezzo ad uno dotato di una combinazione di colori; ma non è sostanziale, se per tale intendiamo che la merce deve essere trasformata in altra, di genere diverso, come ad esempio la trasformazione di un tessuto in un abito tagliato e cucito.

⁶ Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia.

⁷ Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Il decreto legge è stato poi convertito con l. 20 novembre 2009 n. 166, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 25 settembre 2009 n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee*.

⁸ Invero, la disposizione prosegue evocando, pure, «ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione».

Giunti a questo punto dell'elaborazione normativa, il sistema prevedeva, dunque, due *Made in Italy*, diversi, ancorati a presupposti diversi e di "pregnanza" ed intensità diversa.

Da un lato v'era il *Made in Italy* dell'art. 4.49, l. n. 350/2003, legato al criterio selettore del Codice doganale comunitario, e da un altro la v'era il *Made in Italy* dell'art. 16.1, d.l. n. 135/2009.

In verità, poichè il nuovo testo del Codice doganale comunitario all'art. 36.1 dispone che «le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio». E poichè ad un eguale risultato, come s'è già anticipato, porta una coerente interpretazione dell'art. 23, nel testo oggi ancora applicabile, nella versione del 1992 del medesimo Codice, apparentemente non v'era necessità alcuna di dettare l'art. 16 del d.l. n. 135/2009. Infatti, già sulla base di tali disposizioni e del richiamo al Codice doganale comunitario contenuto nell'art. 4.49 della l. n. 350/2003, (il prodotto o) «l(a) merc(e) interamente ottenut(a) in un paese» era da «considerare originari(a)» di tale paese e poteva quindi fregiarsi del *made in Italy*⁹.

Ma si tratta, appunto, di una apparenza, che è destinata a dissolversi, non appena si abbandona l'art. 23 per passare all'art. 24 del Codice doganale comunitario del 1992¹⁰. Quest'ultimo, infatti, come s'è poco sopra illustrato, quando alla produzione «hanno contribuito due o più paesi...», attribuisce l'origine non preferenziale secondo il criterio per cui le merci sono considerate originarie del paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.

Dunque, alla luce del disposto del Regolamento CE al Regolamento CEE n. 2913/92 e del Regolamento CE n. 450/2008, del *made in Italy* possono fregiarsi, parimenti, tanto i prodotti «interamente» fabbricati in Italia, quanto i prodotti che in Italia hanno «subito l'ultima trasformazione» o lavorazione «sostanziale» e, quindi, anche i prodotti *non interamente* fabbricati in Italia.

Ciò spiega (e fornisce la chiave di lettura del)l'art. 16.1 del d.l. n. 135/2009, finalizzato a stabilire la discriminazione tra chi produce interamente (*rectius*, esclusivamente) in Italia e

⁹ Non sembra che sussistano sostanziali differenze tra (le merci) «interamente ottenute in un unico paese» di cui all'art. 36.1 Codice doganale comunitario ed i prodotti per i quali «il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento... [sono] compiuti esclusivamente sul territorio» italiano di cui all'art. 16.1 d.l. n. 135/2009.

¹⁰ Ovvero, allorchè si passa dall'art. 36 paragrafo 1 all'art. 36 paragrafo 2 del testo revisionato nel 2008.

chi, invece, quivi compie solo l'ultima trasformazione (o lavorazione) sostanziale sulla merce o sul prodotto.

L'una e l'altro hanno titolo al *made in Italy*; ma quello che compete al primo di loro è, per dir così, un *made in Italy* "qualificato", in quanto è "100% Italia" e quindi "tutto italiano".

Il "premio", per chi non delocalizza la produzione, sta tutto lì: nel poter esplicitare che il proprio prodotto non è un *made in Italy* "qualunque", bensì un "100% *Made in Italy*".

Giunti a questo punto dell'evoluzione normativa sull'argomento si poteva pensare che le fatiche del legislatore avessero avuto termine. Ma così non è stato.

La spinta a nuove iniziative nasce, a quanto pare, dai c.d. "contadini del tessile", i quali danno luogo ad «un movimento che ha ispirato l'iniziativa per un *made in* "fatto in casa"»¹¹. I contadini del tessile, infatti, si sostanziano nella categoria imprenditoriale di coloro i quali non delocalizzano all'estero la produzione; e, di tale categoria sono parte anche le imprese – in tutto od in parte – terziste dei produttori tessili di maggiori dimensioni.

Dalle "istanze" divulgate da siffatto movimento, nasce la c.d. *Proposta di legge Reguzzoni, Versace, Calearo Ciman*, n. 2624 Camera dei Deputati, intitolata "*Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti tessili*", che strada facendo diventerà (n. 2624 – B Camera dei Deputati) "*Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri*", così ampliando la propria sfera di influenza, approvata dalla Camera dei Deputati il 10 dicembre 2009 e divenuta, infine, legge 8 aprile 2010 n. 55, con la medesima intitolazione, ad onta del fatto che la nuova disciplina abbia imbarcato l'ulteriore «settore dei divani», che con le calzature nulla hanno a vedere e solo una parte (e non sempre) con i prodotti tessili e la pelletteria, che costituiscono una possibile componente del "prodotto divano".

¹¹ Così, FATIGUSO, *Made in tutelato per legge*, *Il Sole-24 Ore* 18 marzo 2010, p. 6. V'è da domandarsi quale sia stato il vero movente del "movimento", dal momento che le esigenze asseritamente da soddisfare erano già soddisfatte (e per tutti i settori merceologici: e ciò non è poco) dall'art. 16.1 d.l. n. 135/2009.

Non è inutile, riguardo all'aumento dei passeggeri imbarcati ed ai fini dichiarati della nuova iniziativa normativa ricordare che nella *Relazione* presentata il 20 luglio 2009 si legge: che «la produzione e la commercializzazione di tessuti di qualità sono da sempre un vanto della nostra economia e del nostro tessuto produttivo»; che (in assenza di nuove norme) «rischiamo di vendere prodotti di bassa qualità e di dubbia provenienza spacciati come prodotti tipici delle capacità artigianali del nostro settore industriale»; che «la presente proposta di legge intende quindi introdurre un sistema... che consenta alle imprese di qualificare la propria produzione» ed ai consumatori di «selezionare e indirizzare le proprie scelte verso prodotti di alta qualità». E si legge pure, nella *Relazione*, che «in questo quadro si innesta poi la crisi economica che investe il comparto tessile. Qui non si vuole accomunare le aziende tessili a tutta una schiera di questuanti che sollecitano aiuti statali di vario genere: dalla rottamazione, agli incentivi, alle defiscalizzazioni. Le aziende tessili devono fare il loro mestiere, devono poter lavorare come sempre hanno fatto da generazioni, consentendo a centinaia di migliaia di famiglie di avere un lavoro e un futuro: ma per poter andare avanti abbiamo bisogno di regole chiare e soprattutto uguali per tutti». E neanche è inutile citare uno, tra i tanti, commenti pubblicati sui quotidiani¹² in prossimità della approvazione della legge¹³: «in qualche caso, in Italia, vengono concluse le operazioni di assemblaggio di pezzi che arrivano da mezzo mondo, dove il lavoro costa poco. In altri, i prodotti vengono confezionati qui, ma in scantinati bui e insalubri da contoterzisti che impiegano immigrati clandestini. Poi ci sono quelli «fasulli», spuntati in un angolo qualunque della terra, ai quali sono stati dati nomi italiani, considerati, da soli, simboli di qualità e stile. Per contrastare questo stato di cose, e con l'obiettivo di difendere marchi e produzioni che rappresentano centinaia di migliaia di posti di lavoro (oltre che una bella fetta del reddito nazionale), mercoledì la Commissione Industria del Senato ha approvato un disegno di legge sul made in Italy per abbigliamento, calzature, pelle e divani. E' scontato il passaggio alla Camera. Così come unanime è stato il sì della Commissione».

¹² Il riferimento alla stampa quotidiana mi sembra utile, perchè è questa che indirizza il formarsi delle opinioni del pubblico.

¹³ GIOVANNINI, *Made in Italy ma solo a metà. E' già scontro*, La Stampa.it, Economia, 13 marzo 2010.

Valuteranno il lettori – e soprattutto lo indicherà la pratica – se il nuovo testo normativo è fedele ai presupposti dichiarati e se esso è idoneo a raggiungere gli scopi che asserisce di voler perseguire.

A chi scrive pare che il provvedimento costituisca una normativa settoriale nell'ambito di una materia che meriterebbe invece una regolamentazione omogenea; che essa, anziché ai *contadini del tessile*, sia utile a chi contadino non è, perchè può delocalizzare almeno in parte la produzione; che essa agevoli chi non ritiene di utilizzare terzisti italiani e favorisca quelli stranieri; che essa consenta di qualificare *made in Italy* ciò che può non essere tale ai sensi degli artt. 23 e 24 ancor oggi in vigore del Codice doganale comunitario del 1992; che essa sia funzionale a neutralizzare gli effetti della futura entrata in vigore dell'art. 36 del Codice doganale comunitario del 2008.

La legge n. 55/2010 crea un *tertium genus* di *made in Italy*, di tipo settoriale come già anticipato, che riguarda soltanto alcuni ambiti merceologici, specificamente indicati nell'art. 1; e cioè: il settore del tessile, quello della pelletteria, quello calzaturiero, quello dei divani, quello dei "prodotti conciati".

«Per ciascun settore», dice il comma 4, «le fasi di lavorazione come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9» dell'art. 1, devono aver luogo prevalentemente nel territorio nazionale; in particolare, devono essere state realizzate sul territorio nazionale almeno due delle fasi di lavorazione previste e, per le altre fasi di lavorazione, deve essere verificabile la tracciabilità.

L'indicazione «Made in Italy è permess(a) esclusivamente per prodotti finiti» che rispondono alle condizioni ora esposte.

Come si nota agevolmente, l'attribuzione della indicazione di vendita *Made in Italy* si aggancia, per questi settori, a criteri diversi da quelli che l'art. 4 comma 49, l. n. 350/2003, fissa per le altre merceologie. Mentre quest'ultima consente l'uso del *Made in Italy* a prescindere dalla tracciabilità delle fasi di lavorazione, ma alla condizione che il prodotto sia qualificabile come originario dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine, e

quindi che in Italia sia avvenuta - come recita l'art. 24 Codice doganale comunitario - l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione, la l. n. 55/2010 eleva a criterio selettore quello della localizzazione di lavorazioni specificamente individuate per ciascun settore merceologico.

Non è, però, questa, l'unica differenza, dal punto di vista del criterio selettore.

Mentre l'art. 4.49 della l. n. 350/2003 ha per riferimento «prodotti e merci», e l'art. 24 del Codice doganale comunitario, cui tale articolo si riporta, dichiara originaria la merce del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale «che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione», così riferendosi tanto al “prodotto nuovo”, cioè finito, che alla merce che pur avendo subito una fase importante del processo di fabbricazione non è ancora un prodotto finito, l'art. 1.4 della l. n. 55/2010 riferisce l'impiego dell'indicazione *Made in Italy* «esclusivamente» ai «prodotti finiti», distinguendo (art. 1.1) espressamente tra prodotti finiti ed intermedi.

Che il Codice doganale comunitario attribuisca l'origine preferenziale anche ai prodotti intermedi e semilavorati, non pare revocabile in dubbio; infatti, il successivo Regolamento CEE n. 2454/93 del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del Regolamento CEE n. 2913/92 reca alcuni Allegati, tra cui l'Allegato 9¹⁴, il quale, alla *Note* 2.3, specifica che per “product” si intende il prodotto che è stato lavorato, anche se è destinato ad un successivo uso in altra operazione di fabbricazione.

Un primo profilo di perplessità, alla lettura della l. n. 55/2010, viene in considerazione riguardo alla distinzione tra prodotto finito ed intermedio.

¹⁴ Il cui titolo è Introductory notes to the lists of working or processing operations conferring or non-conferring originating status to manufactured products when they are carried out on non-originating materials.

La legge assoggetta l'uno e l'altro al medesimo regime quanto agli obblighi di etichettatura e tracciabilità (artt. 1.1. e 1.3); tuttavia, solo al prodotto finito è consentita la qualificazione *Made in Italy*.

Poichè la normativa attiene ai settori del tessile e della pelletteria, ai settori calzaturiero, dei divani e dei prodotti conciari, dunque settori in cui sono utilizzati tessili e prodotti della concia, la legge si preoccupa di definire cosa si intende per «prodotto tessile» e per «prodotto conciario» (art. 1.2 e 1.8). L'uno e l'altro sono concepiti quali parti di un prodotto finito o di un intermedio destinato alla realizzazione di un prodotto finito, oppure quale materiale destinato all'impiego come componente di un prodotto finito.

Riguardo al settore tessile, la qualificazione *Made in Italy* spetta al prodotto finito di cui siano state eseguite, in Italia, almeno due delle seguenti fasi di lavorazione, ai sensi dell'art. 1.4 e 1.5: filatura, tessitura, nobilitazione e confezione.

Dunque, le ultime due fasi sono sufficienti per integrare il *Made in Italy*. In particolare la tessitura può essere eseguita all'estero; e poichè la "nazionalità" delle fibre naturali, artificiali o sintetiche che vengono impiegate per arrivare al tessuto è irrilevante ai sensi dell'art. 1.5, la tessitura può essere eseguita all'estero, con materiali di origine straniera.

Il risultato è che è qualificabile come *Made in Italy* il prodotto finito il cui tessuto è prodotto all'estero con materiali stranieri, mentre non è indicabile quale *Made in Italy*, in quanto intermedio, il tessuto prodotto in Italia, con materiali nazionali.

Eppure, non pare revocabile in dubbio che il tessuto sia un elemento rilevante, se non fondamentale, nella qualità di un prodotto finito dell'abbigliamento (ed anche, talora, dell'arredamento).

In fatto, dato l'approccio restrittivo dell'art. 1.4 che permette l'uso del *Made in Italy* «esclusivamente per prodotti finiti», sembrerebbe si debba concludere che nel qualificare il prodotto finito del settore tessile (ad esempio, l'abbigliamento) come *Made in Italy*, non sia possibile dichiarare che anche il tessuto impiegato è *Made in Italy*. Il che, se fosse corretta la conclusione, condurrebbe al bizzarro risultato per cui il prodotto finito (abbigliamento) che è stato realizzato partendo da tessuto italiano deve condividere la medesima qualificazione con quello che è stato realizzato partendo da tessuto non nazionale.

Il risultato è diretta conseguenza dell'angolo visuale in cui si è voluto prospettare questa legge.

Dichiarata come costruita per favorire le imprese che non delocalizzano, è stata proposta come strumento per «consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione» e ciò ha condotto inevitabilmente a privilegiare l'uso dell'indicazione sul prodotto finito, a discapito dell'intermedio.

Peraltro, il *gap* può essere in parte recuperato per altra via. Da un lato, infatti, se il tessuto può essere considerato di origine italiana ai sensi dell'art. 4.49 l. n. 350/2003, questo potrà essere contrassegnato *Made in Italy* ai sensi di tale disposizione, ovvero, se conforme all'art. 16 d.l. n. 135/2006 potrà qualificarsi 100% *Made in Italy* e da un altro lato, poichè l'art. 1.1 l. n. 55/2010 prevede l'etichettatura obbligatoria per il prodotto finito in cui si «evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione», in tale componente potrà essere specificato che pure il tessuto utilizzato è *made in Italy*.

Quest'ultima qualificazione, tuttavia, non sembra possa essere utilizzata sul prodotto finito, nè comunque in modo tale da ingenerare la falsa supposizione che essa spetti a quest'ultimo: infatti, i presupposti di attribuzione della qualificazione *Made in Italy* e 100% *Made in Italy* sono normativamente differenti (i secondi, ben più stringenti) e le stesse locuzioni sono messaggere di caratteristiche e qualità diverse.

E' tuttavia da osservare che laddove le due, delle fasi di lavorazione che devono essere compiute in Italia, non siano cronologicamente quelle finali, il prodotto finito che recasse *Made in Italy*, precedentemente avviato all'estero per l'effettuazione delle ulteriori lavorazioni sino al prodotto finito, si troverà ad essere reimportato in Italia potendo portare tale menzione¹⁵. Ciò è suscettibile di generare problemi all'atto della immissione in libera pratica; infatti, mentre la l. n. 55/2010 utilizza un criterio, per dir così, "numerico", di almeno due lavorazioni tra quelle selezionate dalla legge, per attribuire la qualità di *made in Italy*, la l. n. 350/2003 ed il Codice doganale comunitario cui essa fa riferimento adottano un criterio qualitativo ovvero un criterio commisurato al valore aggiunto dalle lavorazioni

¹⁵ Si pensi, ad esempio, nel settore tessile, all'ipotesi di realizzazione in Italia delle fasi di filatura e tessitura, mentre all'estero si effettua la confezione del prodotto finito; questo, in quanto tale, potrebbe essere munito di etichetta *Made in Italy* e così etichettato essere reimportato in Italia per la vendita.

compiute nel paese destinato ad attribuire l'origine non preferenziale. Ed è di tutta evidenza, nella lettura delle fasi descritte nell'art. 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, che i casi in cui la combinazione di due delle lavorazioni selezionate non sarà idonea ad integrare i requisiti del Codice doganale comunitario, sono molteplici.

I settori cui afferiscono le fasi di lavorazione individuate quali rilevanti sono quattro: tessile, pelletteria, calzaturiero e divani. Dato che la qualifica di *Made in Italy* compete ai prodotti finiti, e che questa categoria pare dover essere definita con riguardo al consumatore finale, è in questa prospettiva che devono essere declinati i prodotti finiti. Un ulteriore indice interpretativo in questa direzione è fornito dall'art. 1.2 che, pur dedicato a definire che si intende per "prodotto tessile", e non già per "prodotto finito del tessile", menziona quale "destinazione" ultima del prodotto tessile, l'abbigliamento, l'accessorio dell'abbigliamento, l'arredo della casa e l'arredamento, il prodotto calzaturiero. Nella stessa prospettiva si colloca l'art. 1.8 che tratta del "prodotto conciario" e che, a propria volta, individua la "destinazione" ultima nell'abbigliamento, nell'accessorio dell'abbigliamento, l'arredo della casa e l'arredamento, il prodotto calzaturiero.

A questo indice interpretativo le due norme ne associano un altro, costituito dalla indicazione che le entità ora elencate devono essere intese «nelle loro più vaste accezioni».

Quindi, ad esempio, l'abbigliamento in tessile comprende quello esterno e quello intimo, quello in stoffa e quello in maglieria, quello, per dir così "ordinario" e quello c.d. tecnico; nella nozione rientra pure quello realizzato nel c.d. tessuto non tessuto; e così via. Nell'accessorio dell'abbigliamento in tessile rientreranno sciarpe, cravatte, cappelli, fazzoletti, guanti, *foulards*; e così via. L'abbigliamento "in conciario"¹⁶, cioè, in pelle, attiene ai medesimi prodotti sopra elencati, in quanto realizzabili e realizzati in pelle. Mentre nell'accessorio dell'abbigliamento in pelle rientreranno cappelli, guanti, cinture, ecc.

¹⁶ La l. n. 1112/1996, richiamata nell'art. 1.8 l. n. 55/2010, disciplina l'uso dei nomi cuoio, pelle e pelliccia, riservando i primi due a designare i «prodotti ottenuti dalle spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia» e l'ultimo alle «spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia»; gli uni e l'altro possono inoltre essere impiegati in relazione a spoglie di animali impregnate in modo da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre ed in relazione «agli articoli con esse fabbricati».

Poichè la norma consente di utilizzare le «più vaste accezioni» dei termini suindicati, non è difficile ricomprendere nel settore dell'accessorio dell'abbigliamento, vuoi in tessile, vuoi in pelle, prodotti come portafogli, borsellini, borsette e finanche ombrelli.

Viceversa, insorgono difficoltà rispetto ad altre tipologie di prodotti. Si pensi, ad esempio, ai bauli ed alla valigeria. Bauli e valigie in materiali tessili sono del tutto infrequenti¹⁷ mentre sono diffusamente prodotte quelle in pelle. Queste ultime costituiscono sicuramente prodotti «della pelletteria» e quindi avrebbero titolo per essere annoverate tra i «prodotti finiti... intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita ne(l) settor(e)... della pelletteria» di cui all'art. 1.1 l. n. 55/2010; tuttavia, a questo risultato non si può giungere per effetto della specificazione in seno all'art. 1.1 che viene poi attuata dall'art. 1.8, che riduce la nozione di prodotto conciario a quelli soli destinati all'abbigliamento, all'accessorio di esso, all'arredo della casa ed all'arredamento ed alla calzatura.

Anche in relazione al «prodotto calzaturiero» sorgono perplessità.

Una prima è di ordine sistematico. Infatti, la regola interpretativa inserita nella norma, che richiama all'impiego delle «loro più vaste accezioni», non è posta alla fine dell'elenco di ciò che si intende per prodotto tessile e per prodotto conciario, bensì è posta – per dir così – a tre quarti del cammino: segue l'abbigliamento, l'accessorio dell'abbigliamento e l'arredamento, ma precede il prodotto calzaturiero.

La collocazione può essere conseguenza del fatto che i compilatori della legge abbiano valutato che la nozione di calzatura sia precisa ed univoca e quindi che non fosse necessario disegnarne il profilo in una prospettiva di sua «più vasta accezione»; tuttavia, la conseguenza – eventualmente involontaria – è che essendosi fatto espresso riferimento ad una «più vasta accezione» per taluni prodotti e non anche per altri, l'ambito tipologico di questi ultimi non può essere tratteggiato in modo estensivo.

Le calzature presentano, tuttavia, anche una ulteriore (e più rilevante) criticità; esse, infatti, sembrano venire in considerazione nella l. n. 55/2010, o quale prodotto del tessile o quale prodotto conciario. Se ciò è esatto, allora, finchè la calzatura è realizzata totalmente nell'uno o nell'altro materiale o con l'uno e con l'altro materiale, non sorgono problemi applicativi della norma. Tuttavia, non è difficile prevedere fattispecie in cui la scelta di posizionare il canone ermeneutico dell'uso della "più vasta accezione" del termine, prima della menzione delle calzature, anzichè dopo, non si rivela neutra ed al contrario influenza la definizione dell'ambito applicativo della norma.

A tenore dell'art. 1.1, il prodotto finito destinato alla vendita, viene identificato come quello appartenente al settore calzaturiero; e l'art. 1.7 identifica le fasi produttive nella concia, nella lavorazione della tomaia, nell'assemblaggio e rifinitura, attuati anche utilizzando pellame grezzo di importazione. E' quindi evidente che la norma approccia il prodotto calzaturiero, dal punto di vista produttivo, nell'ottica tradizionale del prodotto in pelle o prevalentemente in pelle. Per converso, l'art. 1.5 relativo alle fasi di lavorazione nel settore tessile identifica attività quali la filatura, tessitura e nobilitazione che difficilmente sono riconducibili alle calzature, mentre la «confezione», che ampiamente intesa potrebbe abbracciare la "costruzione" o assemblaggio della calzatura, per sè sola non sarebbe comunque sufficiente per attribuire la qualità di *Made in Italy*.

Dunque, la calzatura¹⁸ con tomaia in tessuto e suola in corda, troverebbe difficoltà ad essere inquadrata negli schemi della l. n. 55/2010; anche, perchè, la suola in corda, se pur fosse prodotta in Italia non è agevolmente assimilabile (per di più, se viene neutralizzato il riferimento alla "più ampia accezione") al «filato naturale» di cui è menzione nell'art. 1.2. Per ragioni analoghe, ci si può domandare se si debba escludere l'applicabilità della normativa in discussione all'ampio settore delle calzature c.d. per il tempo libero, ove la suola è realizzata in materiali poliuretanici.

¹⁷ Ma sono invece la regola, ad esempio, le sacche e soprattutto gli zaini.

¹⁸ Ad esempio, del tipo *Espadrillas*.

Per evitare questo risultato, dunque, occorre “leggere” l’art. 1.7 in una ottica sciolta dal vincolo delle lavorazioni del pellame e, quindi, in modo da assegnare all’elenco delle lavorazioni da esso dettato, non già il fine di affermare che è calzaturiero il prodotto finito che risulta dalla successione delle lavorazioni ivi descritte, bensì quello di indicare le varie lavorazioni che connotano tutti i prodotti calzaturieri, che, essendo attuate in territorio italiano per almeno due delle fasi, attribuiscono la qualità di *Made in Italy*.

Così, la calzatura con suola in materiali plastici, la cui tomaia sia realizzata con tessuto fabbricato in Italia e sia quivi assemblata, avrà titolo al *Made in Italy*.

Peraltro la lettera della legge indica che nel prodotto finito debbono essere utilizzati, almeno, prodotti tessili o della concia, o gli uni e gli altri.

Quando ciò non avviene, quando – cioè – la calzatura non è fabbricata con alcuno di essi¹⁹, la normativa non è applicabile.

Beninteso: la calzatura potrebbe tuttavia rientrare nell’ambito di applicabilità dell’art. 4.49 l. n. 350/2003, o dell’art. 16 d.l. n. 135/2009; tuttavia, non può sfuggire che le condizioni di accesso al *made in Italy* fissate queste due norme sono ben più stringenti di quelle dettate dall’art. 1 l. n. 55/2010.

Ulteriori considerazioni devono essere svolte con riguardo all’«arredo della casa e all’arredamento».

Anzitutto, si deve osservare che l’art. 1.1 menziona i prodotti dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero. Arredo della casa e arredamento appaiono invece nell’art. 1.2 e nell’art. 1.8. Questi due commi della norma definiscono cosa si intende per prodotto tessile e per prodotto conciario; manca, invece, un comma che specifichi cosa si intende per prodotto dell’arredo della casa e dell’arredamento il quale, nell’art. 1.2 e 1.8, è “visto” esclusivamente quale “destinazione” delle componenti definite in tali disposizioni e cioè quale “destinazione” del prodotto tessile e del prodotto conciario.

C’è, però, l’art. 1.9; ma esso non è destinato, diversamente dall’art. 1.2 ed 1.8, a definire cosa si intende per prodotto dell’arredo della casa e dell’arredamento; esso è invece deputato a specificare cosa si intende per fasi di lavorazione «nel settore dei divani»,

¹⁹ Si pensi al caso degli zoccoli o delle “infradito” in materiale integralmente plastico.

simmetricamente a quanto fanno, con riguardo ai settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, gli artt. 1.5, 1.6 e 1.7.

Ora, siccome l'art. 1.4 riserva l'indicazione *Made in Italy* «esclusivamente (ai) prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale», la assenza di una definizione di arredo per la casa e di arredamento, e la menzione nel comma 9 del solo settore dei divani producono l'effetto di espellere dall'ambito applicativo dell'art. 1.4 i prodotti dell'arredo per la casa e di arredamento, *diversi* dai divani (art. 1.9) e *diversi* da quelli qualificabili come prodotti del settore del tessile (art. 1.5), ovvero della pelletteria (art. 1.7), ovvero del settore conciario (art. 1.8).

Mi spiego. Un armadio in legno non può beneficiare della l. n. 55/2010; infatti, esso non è suscettibile di alcuna delle fasi di lavorazione descritte nei commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 1; d'altro canto, esso non è un divano ai sensi dell'art. 1.9, pur potendosi ipotizzare che anche di un armadio le fasi di lavorazione dell'assemblaggio e della rifinitura evocate in tale comma possano essere compiute nel territorio italiano. Viceversa, un tappeto od un arazzo od una tenda, sono prodotti destinati all'arredo della casa e possono essere realizzati (o sono realizzati) con materiale componente tessile, ai sensi dell'art. 1.2, mediante fasi di lavorazione di cui almeno due (ad esempio, la tessitura e la confezione: art. 1.5) compiute nel territorio italiano. Allo stesso modo, una pelle di bufalo da utilizzare sul pavimento in guisa di tappeto è un prodotto destinato all'arredo della casa e viene realizzato con un prodotto conciario, ai sensi dell'art. 1.8, mediante fasi di lavorazione di cui almeno due (ad esempio, la concia e la «tintura – ingrasso – rifinitura») compiute nel territorio italiano.

In entrambi i casi, tuttavia, il prodotto viene in considerazione, ai fini dell'art. 1.4, non già in quanto prodotto dell'arredamento, perchè l'unica tipologia di arredamento contemplata da tale disposizione è quella che si esaurisce «nel settore dei divani» e nelle loro fasi di lavorazione, bensì in quanto prodotto del tessile ovvero del conciario.

Se queste osservazioni sono esatte, il riferimento all'arredo della casa ed all'arredamento, che si incontra nell'art. 1.2 e 1.8 si rivela di non grande rilevanza e rende meno importante sciogliere l'interrogativo in merito ai motivi per i quali il legislatore ha voluto (nell'ambito di una disciplina uniforme) contestualmente menzionare l'arredo della casa e l'arredamento, quando – essendo il primo una specificazione di quest'ultimo – sarebbe bastato parlare di arredamento *tout court*: tanto più, che entrambi i commi della norma si appellano alle «loro più vaste accezioni»²⁰.

Venendo all'esame dei commi 5, 6, 7 e 9 dell'art. 1, che definiscono le fasi di lavorazione, sono meritevoli di evidenziazione alcuni specifici profili.

Tutti i commi prevedono la possibilità che le lavorazioni possano prendere le mosse da materiali (fibre, pellame) «di importazione». Si tratta di una precisazione di rilievo, nella misura in cui l'Italia è, come noto, un paese non ricco in molti settori di materie prime e di intermedi di base. Si evita, così, l'inconveniente insito nell'art. 16 d. l. n. 135/2009 che pare escludere l'accesso alla indicazione «100% *Made in Italy*» quando la materia di base non è nazionale. D'altro canto, mentre nell'ambito del tessile una certa interscambiabilità è possibile, tra fibra naturale e fibra artificiale o sintetica e questo consente una qualche elasticità di sostituzione a favore della materia prima od intermedia nazionale²¹, nel settore della pelletteria la sostituibilità tra un pellame e l'altro è spesso impossibile o di difficile realizzazione²², nè si può pensare all'uso di pellame sintetico (cioè di materia plastica) in luogo di quello naturale.

Senonchè, il dettato normativo non va esente da alcune critiche.

La specificazione delle fasi di lavorazione sembra peccare di genericità. Definire una fase della lavorazione, facendo riferimento alla nozione di "lavorazione", non aiuta l'interprete.

²⁰ D'altro canto, l'arredo della casa non è il "corredo della casa", sicchè non si può indurre che si sia voluto far riferimento a prodotti (tessili, conciari o di pelletteria) quali coperte, lenzuola, asciugamani, tovaglie, portatovaglioli, "svuotatasche", ciotole, e così via.

²¹ E, così: uso di fibra sintetica nazionale al posto di quella naturale, non prodotta sul territorio italiano, ma disponibile per l'importazione.

²² Una cintura in coccodrillo deve per forza essere prodotta con pelle di coccodrillo.

In relazione al settore calzaturiero, specificare che una fase della lavorazione è la “lavorazione della tomaia” lascia nell’incertezza l’esatta definizione dei confini di tale attività; tanto più che l’art. 1.7 prosegue identificando una fase consistente nell’“assemblaggio”, con il risultato che il lettore si domanda se la lavorazione della tomaia sia una cosa diversa dall’assemblaggio della tomaia, ovvero se quest’ultimo termine alluda al montaggio della tomaia sulla suola.

In relazione al settore tessile il termine “lavorazione” (del materiale) ed il termine “assemblaggio” non compaiono; e l’art. 1.5 menziona invece la “confezione”. Questa deve essere intesa come la fase che, nel tessile, corrisponde alla lavorazione ed all’assemblaggio nel settore della pelletteria ed in quello calzaturiero.

La “confezione”, quindi, non sembra possa essere intesa quale “confezionamento”: non foss’altro che per il fatto che il Regolamento CEE n. 2454/93, in relazione alle “materie tessili e loro manufatti”, all’art. 38 esclude che possano attribuire origine non preferenziale le “semplici” operazioni di condizionamento del prodotto. Tuttavia, il criterio facente capo alla necessità di una lettura della norma coerente con il dettato comunitario non assicura piena tranquillità, nella misura in cui l’art. 16 d.l. n. 135/2009 assume il confezionamento ad elemento qualificante per l’attribuzione dell’indicazione 100% *Made in Italy*.

Il “taglio”, evocato in relazione alla pelletteria ed ai divani, non risulta menzionato riguardo al settore tessile; tuttavia, l’omissione può essere giustificata osservando che il taglio non è sempre presente in tale settore (si pensi, ad esempio, alla maglieria) e che, là dove lo è, può essere considerato come una fase della “confezione”.

Tuttavia, se il taglio della pelle costituisce una lavorazione importante nei settori della pelletteria e dei divani, non sembra si possa svolgere una osservazione opposta con riguardo al settore calzaturiero, dove il taglio (della pelle o del tessuto) parrebbe altrettanto rilevante e tuttavia non è menzionato dall’art. 1.7 l. n. 55/2010. D’altro canto, il taglio non sembra possa essere qualificato come una fase di lavorazione della tomaia, nè dell’assemblaggio della stessa sulla tomaia, che costituiscono, a tutta evidenza, fasi successive di lavorazione.

Una critica ulteriore all'impianto normativo deriva dalla scelta operata dal legislatore circa l'ampiezza e la consistenza delle attività che in Italia devono essere svolte, per poter fregiare il prodotto dell'indicazione *Made in Italy*.

A nessuno sfugge come i criteri siano largamente meno stringenti di quelli utilizzati con riguardo ai prodotti 100% *Made in Italy*; nè il *gap* viene colmato dall'introduzione del concomitante obbligo della tracciabilità. Come mostra l'art. 1.3 relativo alla tipologia di informazioni in cui si sostanzia la tracciabilità, quest'ultima attiene al soddisfacimento di interessi di trasparenza di carattere generale: si tratta di interessi che sussistono a prescindere dalla allocazione territoriale delle lavorazioni, ovvero dalla origine del prodotto²³.

A questa disparità di trattamento che verosimilmente non si mancherà di tentar di giustificare adducendo che una cosa sono i criteri di legittimazione alla spendita della menzione *full made in Italy* ed altro sono quelli che consentono di accedere al meno impegnativo *Made in Italy*, si aggiunge tuttavia un elemento ulteriore di perplessità.

L'art. 1.4 si riferisce ai prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione descritte per le varie merceologie «hanno avuto luogo *prevalentemente* nel territorio nazionale»; tuttavia la disposizione non si arresta qui. Essa prosegue aggiungendo «e in particolare se *almeno* due fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo».

Cosa si intenda per “prevalentemente”, non è spiegato da nessuna parte, aprendo così la porta ad una varietà di interrogativi. La prevalenza, infatti, può essere quantitativa, oppure qualitativa; a sua volta, la prevalenza quantitativa può esser tale sul piano temporale, o sul piano del valore economico. Neanche è chiaro se la prevalenza “nel territorio nazionale” evocata dalla norma significa che per ciascuna delle fasi di lavorazione identificate come rilevanti deve esservi attuazione, ed attuazione prevalente, nel territorio nazionale, oppure se, essendo tutte (o più tra esse) svolte in misura maggiore o minore sul territorio nazionale, è poi sufficiente che, rispetto al totale delle lavorazioni, il loro complesso ne costituisca la parte prevalente.

²³ Così, l'interesse alla “certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti”, riguarda qualunque prodotto, che sia fabbricato in Italia od in qualunque parte del mondo; questo interesse riguarda anche i prodotti «100% *made in Italy*» di cui all'art. 16 d.l. n. 135/2009, il quale, peraltro, si disinteressa totalmente del profilo della tracciabilità.

Si tratta di interrogativi che il seguito dell'art. 1.4 non è in grado di sciogliere, posto che esso prosegue specificando che «in particolare... almeno due delle fasi di lavorazione» debbono essere svolte in Italia. Infatti, l'inciso si propone come fattispecie speciale nell'ambito di quella generale. E, se mai, aggrava la vicenda interpretativa, perchè, quantomeno sul piano numerico, due fasi di lavorazione, per sè non assicurano la prevalenza. Non l'assicurano sul piano numerico, dato che le fasi di lavorazione sono quattro nel settore tessile ed in quello dei divani.

Ma la prevalenza non è assicurata neanche sotto alcuno dei possibili profili ipotizzabili. Anzi, può avvenire il contrario. Basta por mente al settore calzaturiero. Il cittadino comune (e non solo lui) è convinto che le caratteristiche della calzatura siano in larga misura conseguenza del taglio delle componenti, dell'accurata costruzione della tomaia, della bontà della suola e dell'assemblaggio di quest'ultima con la tomaia.

Il cittadino comune è convinto che quella abilità, quella cura artigianale, quella tradizione che i proponenti la legge hanno sbandierato quali valori da proteggere e valorizzare attraverso la nuova normativa, si riflettano proprio in quelle lavorazioni.

Ora, chi si attardi solo un attimo a riflettere sulle «almeno due delle fasi di lavorazione» che l'art. 1.7 assume come rilevanti nel settore calzaturiero, non impiega molto tempo per percepire che può essere *made in Italy* una calzatura prodotta con pellame grezzo di importazione di cui, nel territorio nazionale, siano state svolte le attività di concia del suddetto pellame e di "rifinitura" della calzatura, una volta "costruita". Così, acquistando pellame africano, eseguendo in Italia una lavorazione a basso valore aggiunto ed alto tasso di inquinamento, quale è la concia, facendo fabbricare le suole in India, facendo tagliare i pezzi e montare le tomaie in Cina, assemblando il tutto in Thailandia e lucidando le calzature e munendole di stringhe in Italia²⁴, si sarà fabbricata una calzatura *Made in Italy*.

²⁴ Ovviamente, tutte quante le lavorazioni, tranne la prima e l'ultima, potrebbero essere compiute in un qualunque e solo paese straniero, ed il risultato sarebbe lo stesso.

Beninteso: si possono coltivare opinioni diverse attorno a ciò che è *made in Italy*. Ma, questo, è davvero troppo²⁵.

Giunti a questo punto del discorso, non si può evitare di svolgere due notazioni ulteriori.

La tracciabilità prevista dalla legge n. 55/2010 prevede una serie di informazioni e di garanzie piuttosto nutrite. Le informazioni devono essere «sintetic(he) e specific(he)»: come si possano combinare le due prescrizioni non è chiaro, se solo si pensa che le informazioni debbono riguardare la conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, che tra esse è compresa la assunzione della garanzia del rispetto delle Convenzioni siglate in seno all'OIL lungo tutta la catena della fornitura, e che a quanto sopra si aggiunge la dichiarazione di certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, dell'esclusione dell'impiego del lavoro minorile, del rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

Ora, se si trattasse solo di T-shirts o di tovaglie o di lenzuola, cioè di prodotti con ampie superfici utilizzabili, il posto deve scrivere tutto questo lo si troverebbe; anzichè applicarvi sopra marchi serializzati, disegni, motivi grafici, come questa tipologia di prodotti ci mostra da tempo, tutte quelle indicazioni e garanzie potrebbero essere stampate direttamente sul prodotto quasi ne fossero un elemento ornamentale. Ma così non può essere; infatti, l'art. 1.3 dice che il tutto confluisce nell'etichetta²⁶.

Le legge prevede diverse sanzioni per chi ne viola il disposto; e, per quel che qui interessa, per chi viola il disposto dell'art. 1.3 relativo alle informazioni ed alle dichiarazioni di garanzia. Non è difficile immaginare quali costi ed intralci burocratici, quali oneri di controllo e di formazione e conservazione della documentazione di riferimento e quali rischi, si materializzeranno a carico degli imprenditori che vorranno avvalersi della l. n. 55/2010²⁷.

²⁵ Si noti, e proprio con riguardo alle calzature, che l'Allegato 11 al Codice doganale comunitario, ai codici 6401 to 6405, *footwear*, così descrive ciò che vale a conferire l'origine non preferenziale, quando la lavorazione avviene su "non originating materials": «manufacture from materials of any heading except for assemblies of uppers affixed to inner soles or to other components». Come è evidente, a risultati non distanti si perviene con riguardo al settore tessile, dove può essere *made in Italy* un capo di abbigliamento prodotto con fibre di importazione, che ha visto eseguite in Italia le sole fasi della filatura e della nobilitazione.

²⁶ Ovviamente, come rispettare le prescrizioni sulla tracciabilità, diventa ancor più misterioso, qualora pensiamo che quanto sopra debba esser contenuto in una etichetta da applicare (dove?) su una calzatura.

²⁷ Non si dimentichi, che la legge ha avuto origine da istanze provenienti dai c.d. contadini del tessile; e che, di essa, dovrebbero essere beneficiarie le piccole - medie imprese.

Infine: quando una o più delle lavorazioni che abbiamo descritto sopra sono eseguite all'estero, il prodotto deve ad un certo punto essere reimportato in Italia.

In quel momento, sarà applicabile il Codice doganale comunitario; e, allora, verrà da domandarsi, quale condotta dovrà tenere l'Autorità doganale (per fare un esempio), verso una calzatura (la cui pelle è stata conciata in Italia) che in Italia rientra per il solo fine della rifinitura e sulla quale sia stata (già) applicata una etichetta *made in Italy*²⁸.

Avv. Prof. Massimo Cartella

Milano, 28.07.2010

²⁸ Altri esempi di incongruità sono segnalati da DEGLI ANTONINI, *Made in Italy: ultime novità. Commento del ddl Reguzzoni in materia di Made in Italy nei settori tessile, calzaturiero e della pelletteria*, *Filodiritto* 26 marzo 2010.